

Protocollo d'intesa per la somministrazione di farmaci in ambito scolastico

Premessa

Gli studenti che frequentano ogni ordine e grado di scuola, a causa di patologie acute o croniche, possono avere la necessità della somministrazione di farmaci in ambito scolastico, durante l'orario di scuola.

Tale necessità, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche (es. diabete giovanile), non può costituire ostacolo alla frequenza scolastica dell'alunno in quanto l'essere portatori di una patologia cronica non deve costituire fattore di emarginazione per lo studente.

Le problematiche connesse alla presenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico sono da tempo all'attenzione delle Istituzioni e richiamano l'attenzione sulla centralità dell'alunno e la conseguente consapevolezza della priorità di tutelarne la salute ed il benessere.

L'assistenza specifica agli alunni che esigono la somministrazione di farmaci generalmente si configura come attività che non richiede il possesso di cognizioni specialistiche di tipo sanitario, né l'esercizio di discrezionalità tecnica da parte dell'adulto che interviene. Tale attività di assistenza specifica rientra in un protocollo terapeutico stabilito dal Medico Curante (Medico di Medicina Generale e Pediatra di Libera Scelta) e/o dal Medico Specialista, la cui omissione può causare gravi danni alla persona.

Pertanto, al fine di evitare incongrue somministrazioni di farmaci in ambito scolastico, ma nel contempo per salvaguardare il diritto alla cura degli studenti portatori di patologia cronica e garantire un approccio omogeneo alla gestione della somministrazione dei farmaci in ambito scolastico, si rende necessario regolamentare i percorsi d'intervento e di formazione in tutti i casi in cui, in orario scolastico, si registra la necessità di somministrare farmaci.

Convengono quanto segue

Articolo 1:

- In ambito scolastico vengono somministrati farmaci solo in caso di effettiva, assoluta necessità come in situazioni di patologie croniche ed in particolari patologie acute (v. art. 7)
- In ambito scolastico vengono somministrati solamente quei farmaci per i quali la somministrazione non può avvenire al di fuori dell'orario scolastico e la cui omissione può causare danni alla salute dell' alunno.
- Da parte degli operatori scolastici possono essere somministrati solamente farmaci somministrabili anche in ambiente domestico principalmente per via orale, aerosol e simili; la somministrazione di farmaci per via parenterale è prevista solo in caso di urgenza e per rarissimi casi particolari (di cui all'art.7). La somministrazione può avvenire solamente in virtù di un rapporto fiduciario fra genitori ed operatori scolastici.
- L'assistenza specifica è necessario venga supportata da una "formazione in situazione", riguardante le singole patologie, nell'ambito della più generale formazione sui temi della sicurezza prevista dal Decreto Legislativo 626/94 e dal D. M. 388/2003.

Articolo 2: iter procedurale

- La richiesta di somministrazione del farmaco deve essere inoltrata da parte di uno dei genitori o dal tutore al Dirigente Scolastico utilizzando il modulo allegato, utilizzabile solo in presenza della prescrizione alla somministrazione rilasciata dal Medico Curante dalla quale si evinca:
 - l'assoluta necessità,
 - la somministrazione indispensabile in orario scolastico;
 - la non discrezionalità da parte di chi somministra il farmaco, né in relazione ai tempi, né alla posologia, né alle modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
 - la fattibilità della somministrazione da parte del personale non sanitario.
- La prescrizione medica deve contenere, esplicitati in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
 - nome e cognome dell'alunno;
 - nome commerciale del farmaco;
 - dose da somministrare;
 - modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco;
 - durata della terapia

La validità della richiesta è limitata all' anno scolastico in corso e va rinnovata eventualmente all' inizio di ogni anno scolastico o comunque nel caso di variazione del farmaco o di una delle condizioni descritte.

IL Dirigente scolastico può richiedere se lo ritiene opportuno l' esibizione del certificato da parte di genitori.

- Nel caso in cui il Dirigente Scolastico ravvisasse l'incongruità della richiesta, richiede per iscritto parere all' ASL attraverso il Distretto SocioSanitario di appartenenza della Scuola.

Articolo 3: il Dirigente Scolastico

- Autorizza la somministrazione del farmaco, una volta acquisita la documentazione del genitore/tutore;
- Individua preferibilmente nell'ambito del personale già nominato come addetto al Pronto Soccorso (ai sensi del D. L. 626/94 e D. M. 388/03) gli operatori scolastici (docenti, collaboratori scolastici, personale educativo) disponibili a somministrare i farmaci, ai quali deve essere garantita prioritariamente l'informazione e formazione specifica;
- Si fa garante dell'organizzazione dell'esecuzione di quanto indicato sul modulo di prescrizione alla somministrazione dei farmaci avvalendosi degli operatori scolastici opportunamente formati;
- Organizza momenti informativi/formativi per il personale, con la collaborazione del personale dell' ASL appartenente all' Area Prevenzione Ambienti di Vita ed ai Distretti Sociosanitari;
- Garantisce la corretta e sicura conservazione dei farmaci e del materiale in uso;
- Garantisce un luogo idoneo per la somministrazione della terapia

Articolo 4: il personale scolastico, docente e non docente

Il personale scolastico, docente e non docente, che ha dato la propria disponibilità a somministrare il farmaco:

- Partecipa ai momenti formativi/informativi organizzati dal Dirigente Scolastico;
- Provvede alla somministrazione del farmaco, secondo le indicazioni precisate nella richiesta;
- È sollevato da ogni responsabilità penale e civile derivante dalla somministrazione della terapia farmacologica, se effettuata nelle modalità concordate.

In ogni caso, il personale scolastico è obbligato alle prime e più semplici manovre di primo soccorso, in caso di emergenza sanitaria.

Articolo 5: il genitore/tutore

- Fornisce al Dirigente Scolastico la documentazione prescritta;
- Fornisce al Dirigente Scolastico un recapito telefonico al quale sia sempre disponibile egli stesso o un suo delegato per le emergenze;
- Fornisce il farmaco, tenendo nota della scadenza

Articolo 6: L'ASL

- Si rende disponibile all'organizzazione di incontri di informazione e/o formazione degli operatori scolastici su particolari patologie (diabete giovanile, allergie ecc.);
- Organizza la gestione dei casi clinici più complessi, attraverso incontri che coinvolgono le parti interessate (familiari, operatori scolastici, medici curanti ecc.);
- Esprime pareri su richiesta del Dirigente Scolastico;
- Qualora sia necessario l'intervento di un operatore sanitario per la somministrazione per via parenterale di insulino terapia, reperisce le risorse umane attraverso l'intervento del Direttore del Distretto.

Articolo 7: situazioni cliniche particolari

• Iperpiressia

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, la somministrazione di paracetamolo per bocca può avvenire in caso di insorgenza di febbre > 38 °C ed impossibilità da parte del genitore/tutore o di un suo delegato al ritiro dell'alunno.

Il genitore dovrà presentare richiesta di somministrazione, con l'indicazione del dosaggio abituale di farmaco che viene somministrato al bambino.

• Convulsioni febbrili

Nella scuola dell'infanzia, in bambini che abbiano una storia di convulsioni febbrili, può essere richiesta dai genitori, la somministrazione di un farmaco antipiretico in caso di episodio febbrile. Il dosaggio del farmaco dovrà essere indicato dal medico curante in base alla soglia epilettogena del piccolo paziente.

Qualora vi sia la richiesta di somministrazione di anticonvulsivanti per via rettale, in caso di crisi convulsive in atto, tale somministrazione potrà essere effettuata dagli operatori scolastici solo in virtù di un rapporto fiduciario ed a fronte della prescrizione del medico curante che precisi diagnosi, posologia e situazioni in cui è richiesta la somministrazione.

I competenti Servizi dell'ASL si attiveranno per fornire agli operatori scolastici l'adeguata formazione e stilare un protocollo di intervento.

In ogni caso, all'emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il genitore/tutore.

- **Allergia con rischio di shock anafilattico**

Nel bambino/ragazzo con problemi di allergia (alimentare, da punture di insetto) non si può escludere, anche se non ha mai avuto in precedenza degli episodi, l'eventualità di una reazione anafilattica e successivo shock.

Quest'ultimo è un' eventualità che, alla sua manifestazione, richiede l'iniezione, per via intramuscolare, di adrenalina (farmaco "salvavita") in attesa dell'arrivo degli operatori del 118, che dovranno essere immediatamente chiamati.

Lo shock anafilattico, essendo una situazione clinica potenzialmente mortale, rappresenta un'eccezione alla regola enunciata all'art.1 per cui il personale scolastico non somministra generalmente farmaci per via parenterale.

Anche in questo caso, è necessario organizzare incontri di formazione per il personale scolastico e stilare un protocollo di intervento.

In ogni caso, al verificarsi dell'emergenza si dovrà contestualmente attivare il 118 e avvisare tempestivamente il genitore/tutore.

- **Diabete giovanile**

Si fa riferimento a quanto enunciato dalle Linee Guida Regionali sull'argomento.

- **Epilessia**

Crisi epilettica: evento improvviso con fenomeni sensitivo-motori con o senza perdita di coscienza indotto da una disfunzione cerebrale transitoria correlata ad una scarica di neuroni della corteccia.

Epilessia: crisi epilettiche ricorrenti.

Convulsione: contrazione involontaria della muscolatura somatica di origine anossica, tossica, psichica, epilettica.

Articolo 8: autosomministrazione

Premesso che l'autosomministrazione del farmaco è da incentivare in alcune situazioni cliniche (diabete, asma allergico), anche in questo caso il genitore deve farne richiesta al Dirigente Scolastico attraverso la compilazione del modulo, che dovrà riferirsi comunque ad una precisa prescrizione rilasciata dal medico curante.

Nel caso di studenti maggiorenni, verrà fatta comunicazione, da parte dello studente, al Dirigente Scolastico per presa d'atto da parte di quest'ultimo.

Articolo 9: gestione dell'emergenza

Resta in ogni modo prescritto il ricorso al Servizio Territoriale Emergenza (118) nei casi in cui ci sia la necessità di interventi non precedentemente richiesti/autorizzati dal genitore/tutore e non differibili in relazione alla gravità dell'intervento.

Articolo 10: verifiche

le parti si impegnano periodicamente almeno 1 volta all'anno o su richiesta, a verificare i risultati dell'accordo e a ridefinire le modalità e le procedure individuate.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Allegato A al Decreto n. 6 del 27 MAR. 2019 pag. 1/2

RICHIESTA DI SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI

(da compilare a cura dei genitori/responsabili genitoriali dell'alunno e da consegnare al dirigente scolastico unitamente alla prescrizione del medico curante)

AL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL'ISTITUTO

I Sottoscritti _____

Genitori/Responsabili genitoriali dello studente:

affetto dalla seguente patologia:

Nato a _____ il _____

Residente a _____ in via _____

Frequentante la classe _____

di codesto Istituto _____

Sito a _____ in via _____

**CONSTATATANE L'ASSOLUTA NECESSITÀ, CHIEDONO DI PROVVEDERE E
CONTESTUALMENTE AUTORIZZANO CODESTA ISTITUZIONE SCOLASTICA ALLA
SOMMINISTRAZIONE ALLO STUDENTE IN AMBITO ED ORARIO SCOLASTICO DEI
FARMACI INDICATI SECONDO LE MODALITÀ PRESCRITTE NELL'ALLEGATA
AUTORIZZAZIONE MEDICA,**

RILASCIATA in data _____ dal dott. _____

**COME DA DICHIARAZIONE MEDICA, LA SOMMINISTRAZIONE DEI SUDDETTI
FARMACI È ESEGUIBILE ANCHE DA PARTE DI PERSONALE NON SANITARIO
RISPETTO AL QUALE SI AUTORIZZA FIN D'ORA L'INTERVENTO.**

Allegato A al Decreto n. 6 del 27 MAR. 2019 pag. 2/2

I SOTTOSCRITTI genitori/responsabili genitoriali acconsentono al trattamento dei dati personali e sensibili ai sensi del D.lgs 30-6-2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

SI

NO

II _____

Data _____

Firma dei genitori/Responsabili Genitoriali

PADRE O RESPONSABILE GENITORIALE

MADRE O RESPONSABILE GENITORIALE

Recapiti telefonici utili

Madre O RESPONSABILE GENITORIALE cell. _____
lavoro _____

Padre O RESPONSABILE GENITORIALE cell. _____
lavoro _____

Pediatra di libera scelta/MMG/ specialista
Cell. _____
ambulatorio _____